

Dubai apre alle società senza emiratini

Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare l'emirato di Dubai, sono ormai da molti anni la porta d'ingresso privilegiata, per noi europei, per accedere ai mercati asiatici e africani. Oltre alla posizione geografica, la ragione di ciò va cercata nella stabilità politica ed economica, nella presenza di servizi finanziari, logistici, educativi e sanitari di primo ordine, burocrazia e sistema giudiziario snelli e la (quasi) totale assenza di imposte. Per queste ragioni, in un momento di così profonda crisi e incertezza, e anche in vista dell'Expo 2021, il piccolo emirato continua ad attrarre imprese e investimenti, grazie anche a una politica che tende la mano sempre più all'apertura verso l'esterno. In particolare lo scorso 23 novembre il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ha emesso un decreto che modifica le restrizioni alla proprietà straniera nel

DI DANIELE TERRANOVA*

diritto delle società negli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo decreto, che ha effetto dal 1° dicembre 2020, ha modificato le disposizioni alcune disposizioni della Legge Federale degli Emirati Arabi Uniti n. 2 del 2015 e sostituisce la Legge Federale degli Emirati Arabi Uniti n. 19 del 2018 sugli Investimenti diretti esteri (Legge Fdi).

Le nuove disposizioni fanno venire meno l'obbligo per le società commerciali on shore (sono escluse le free zone) di avere un azionista di maggioranza di cittadinanza emiratina. È stato inoltre previsto un aumento della percentuale di azioni, dal 30% al 70%, vendibili tramite Ipo e ulteriori modifiche alla disciplina delle azioni di responsabilità dei soci. È appena il caso di ricordare che l'Italia e gli Emirati Arabi

Uniti hanno siglato ad Abu Dhabi una Convenzione contro le doppie imposizioni nel 1995 (ratificata nel 1997), sulla scorta del ben noto modello Ocse. Tale strumento pattizio prevede e disciplina, inter alia, la costituzione e i profili fiscali delle stabili organizzazioni (branch) nei Paesi contraenti, in linea con il generico modello convenzionale Ocse. In ragione di questa espressa previsione, un'azienda italiana potrebbe valutare conveniente aprire una propria branch invece che una subsidiary nel territorio emiratino, potendo così optare per il regime previsto dall'art.168-ter del Tuir (introdotto con il decreto combinato disposto internazionalizzazione D.Lgs 147/2015) rendendo esenti gli utili (o le perdite) realizzate dalla branch emiratina per la casa madre italiana. (riproduzione riservata)

*senior partner Studio
Martinez&Novebaci

